


COPIA



N. 15

Registro Delibere C.C.

COMUNE DI GAIARINE
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO

PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) - ADOZIONE DELLA VARIANTE 4 AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 8, DELLA L.R..11/2004

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti notificati nei termini previsti dalla legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N	Cognome e nome	Ruolo	Presenti	Assenti
01	Zanchetta Diego	Presidente	X	
02	Fantuz Serena	Consigliere	X	
03	Gava Graziella	Consigliere	X	
04	Gottardi Michele	Consigliere	X	
05	De Zan Elisa	Consigliere	X	
06	Scottà Germano	Consigliere	X	
07	Faccin Giusto	Consigliere	X	
08	Pezzin Valentina	Consigliere	X	
09	Bubacco Andrea	Consigliere	X	
10	Capuzzo Federica*	Consigliere	X	
11	De Martin Maurizio	Consigliere	X	
12	Lazzaro Giuseppe Pietro	Consigliere	X	
13	Carrer Rosanna	Consigliere	X	
Totali Presenti / Assenti			13	0

*Si precisa che stante la richiesta pervenuta al segretario comunale dalla consigliera Capuzzo, impossibilitata a presenziare alla seduta, lo stesso informa i consiglieri presenti che nulla hanno da eccepire che la consigliera partecipa in modalità telematica.

Il Sig. Zanchetta Diego, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.Orso Paolo.

OGGETTO: PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) - ADOZIONE DELLA VARIANTE 4 AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 8, DELLA L.R. 11/2004

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 23/04/2004 che sancisce con l'art. 12:

- comma 1 *“La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI)”*;
- comma 3 *“Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione con il PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità”*;
- comma 4 che *“Il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) è lo strumento di pianificazione intercomunale finalizzato a pianificare in modo coordinato scelte strategiche e tematiche relative al territorio di più Comuni”*;

Premesso che il Comune di Gaiarine ha adeguato la propria pianificazione urbanistica comunale ai sensi L.R. n. 11 del 23/04/ 2004 *“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”* e ss.mm.ii. e ai sensi della L.R. n. 14 del 6/06/2017 *“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo ...”* e ss.mm.ii., ed è dotato dei seguenti strumenti urbanistici:

- P.A.T.I. - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, tematico riguardante l'ambiente e viabilità con i comuni di Codognè, Cordignano, Orsago e San Fior, approvato con Delibera Giunta Regionale Veneto n. 2234 del 21/07/2009 pubblicata nel B.U.R. n.65 del 11/08/2009;
- P.A.T. – Piano di Assetto del Territorio approvato con Conferenza dei Servizi riunita presso la Provincia di Treviso in data 13/012/2013, ratificata con Delibera di Giunta Provinciale n. 556 del 23/12/2013 pubblicata nel B.U.R. n. 10 del 24/01/2014;
- P.A.T. Variante n. 1 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 9/04/2019 per adeguamento alle disposizioni della L.R. 14/2017 sulla riduzione del consumo di suolo;
- P.I. Variante n. 1 approvata, ai sensi dell'art. 18 comma 2 della LR 11/2004, con Delibera Consiglio Comunale n. 29 del 30/10/2015 inerente gli *“Ambiti agricoli da sottoporre a riordino e disciplina dell'edificazione in fasce di rispetto”*;
- P.I. Variante n. 2 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 29/06/2018 per l'adeguamento alle previsioni contenute nel Piano di Assetto del Territorio.
- P.I. Variante n. 3 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 29/04/2021 per l'adeguamento alle disposizioni sul contenuto del consumo del suolo di cui alla L.R. 14/2017, nonché di adeguamenti cartografici e normativi e di allineamento ai contenuti del R.E.T.

Vista la Legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 *“Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”* ha introdotto la procedura per l'individuazione dei manufatti incongrui.

Visto altresì che:

- con DGC n. 24 del 25.02.2021 il Comune di Gaiarine ha individuato gli obiettivi, i criteri di valutazione, lo schema di avviso pubblico e la modulistica relativi alla variante allo strumento urbanistico secondo i contenuti di cui alle lett. a) b) e c) c. 2 art. 4 della L.R. 14/2019;
- entro il 10.06.2021 (60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso) non sono pervenute richieste di classificazione manufatti incongrui ai sensi del comma 3 art. 4 della L.R. 14/2019.

Richiamati i contenuti del "*Documento del Sindaco*" presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 27/05/2021 delibera n° 25 e facendo proprie tutte le motivazioni già espresse in quella sede che stanno alla base della scelta dell'amministrazione di procedere ad un'ulteriore variante parziale al P.I.;

Visto l'avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse relative alla formazione del Piano degli Interventi - P.I. prot. n. 4817 del 21/06/2021, pubblicato sia all'albo che sul sito internet del comune di Gaiarine;

Atteso che, a seguito della pubblicazione dell'avviso, sono state presentate:

- n° 29 manifestazioni di interesse;
- n° 1 proposta di accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.11/2004;

Preso atto che con determinazione n. 335 del 10/12/2021 del Responsabile dell'Area Edilizia Privata – Urbanistica e Vigilanza è stato affidato l'incarico per la redazione della Variante n. 4 al Piano degli Interventi alla Società "d-recta S.R.L." nella persona del direttore tecnico arch. Dino De Zan con sede a San Fior (TV) via Ferrovia 28, P.IVA. 03396970265, in possesso di idonea esperienza professionale.

Vista la proposta progettuale redatta dalla Società "d-recta S.R.L." con sede a San Fior (TV) in via Ferrovia n. 28, depositato in data 09/06/2022 prot. n. 4820, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se non materialmente allegata, composta dai seguenti elaborati;

- Relazione Programmatica
- Norme Tecniche Operative (NTO)
- V.Inc.A. – Dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza
- Asseverazione idraulica;
- Asseverazione sismica;
- Rapporto Ambientale preliminare
- Rapporto Ambientale preliminare- sintesi non tecnica
- Dimensionamento
- Registro consumo di suolo
- Registro crediti edilizi
- Relazione Banca dati
- Tavola 1.1 Intero territorio comunale
- Tavola 1.2 Intero territorio comunale
- Tavola 2.1 Intero territorio comunale "Zone di tutela"
- Tavola 2.2 Intero territorio comunale "Zone di tutela"
- Tavola 3.1 Zone significative "Gaiarine"
- Tavola 3.2 Zone significative "Francenigo"
- Tavola 3.3 Zone significative "Albina"
- Tavola 3.4 Zone significative "Campomolino"
- Tavola 3.5 Zone significative "Varie";
- DVD Quadro conoscitivo

Considerato che i contenuti della presente variante sono conformi alle previsioni del Piano di Assetto del Territorio approvato e al Rapporto Ambientale allegato al P.A.T. stesso ed in adeguamento alla legge regionale n. 14/2017 e della DGR. n. 668/2018.

Dato atto che gli elaborati della variante in argomento e le relative asseverazioni sono stati trasmessi per la emissione del parere di competenza:

- con nota prot. n. 5198 del 20.06.2022 al Consorzio di Bonifica Piave;
- con nota prot. n. 5200 del 20.06.2022 all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio-Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso;
- con nota prot. n. 5201 del 20.06.2022 all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana – Treviso;

Dato atto altresì che successivamente all'adozione della presente Variante verrà inoltrata alla Regione Veneto la richiesta di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 unitamente alla Valutazione di Incidenza Ambientale;

Dato atto che le opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione "Parco Castellir" sono state collaudate favorevolmente il 21 maggio del 2009; la ditta AMZ Costruzioni, ha provveduto alla cessione delle aree ad uso pubblico con atto dell'8 settembre 2009. Tra le superfici, la ditta, ha ceduto, al Comune di Gaiarine, mq 3.259 destinati a residenza PEEP. Il Comune di Gaiarine non è tra i comuni obbligati a dotarsi di superfici da destinare obbligatoriamente a residenza pubblica e tale vincolo ha di fatto impedito sin d'ora di alienare tale superficie. La Legge 23 dicembre 1998 n. 448, così come modificata dalla Legge n. 106 del 12.07.2011, dall'articolo 23-ter, comma 1-bis della legge n. 135 del 2012 e dall'art. 1, comma 392 della legge n. 147 del 2013, all'art. 31, commi da 45 a 50, stabilisce che i comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167. Tenuto conto del tempo trascorso, si ritiene pertanto proporre la modifica delle previsioni contenute nel piano di lottizzazione "Parco Castellir" per quanto riguarda la destinazione a PEEP dei mappali n. 2139 di mq 921 e n. 400 di mq 2.338 e destinarli a zona residenziale con attuazione diretta ossia C1;

Richiamati:

- l'art. 17, comma 4, della L.R. n. 11/2004 che recita: "*Per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può attivare procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT.*";
- l'art. 6 della L.R. n. 11/2004 che norma la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di inserire nei propri strumenti urbanistici accordi pubblico-privato per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, finalizzati alla determinazione di alcune previsioni di piano nel rispetto della legislazione vigente e senza pregiudizio di terzi;

Ricordato che l'art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 267/200 dispone che: "*Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado.*";

Ritenuto pertanto di:

- recepire e confermare i contenuti delle proposte di accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.11/2004 depositata in data 31/08/2021 prot. n. 6605 e integrata in data 21/03/2022 prot. n. 2244 e sottoscritta dal signor Cappellotto Alberto;
- procedere all'adozione del Piano degli Interventi secondo le procedure stabilite dall'art. 18 della Legge Regionale n. 11/2011, in quanto lo stesso è rappresentativo delle volontà dell'Ente ed idoneo a delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio comunale in funzione anche delle esigenze della comunità locale;

Richiamato l'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii. che prevede che "...gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione..." ed al comma 1-bis che "Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 11 del 23/04/2004 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 4 del 16/03/2015 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 14 del 06/06/2017 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 14 del 04/04/2019 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;

Visto altresì l'art. 39 del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. in tema di "trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio".

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata – Urbanistica e Vigilanza e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziario;

Uditi i seguenti interventi:

Il sindaco, prima di lasciare la parola all'Assessore di reparto Fantuz, precisa che a seguito della pubblicazione dell'avviso le manifestazioni di interesse pervenute sono 29 e non 28 come contenuto nella documentazione agli atti del consiglio.

L'assessore Fantuz legge il seguente intervento:

La variante n. 4 al piano degli Interventi, come da indicazione del "Documento di sindaco" illustrato nella seduta del consiglio 27.05.2021, nasce dall'esigenza di adeguare l'attuale pianificazione alle normative sopravvenute e di dare risposta alle manifestazioni di interesse pervenute a seguito dell'avviso pubblicato il 21.06.2021.

Le principali variazioni dello strumento urbanistico riguardano:

- *adeguamento della normativa alle disposizioni sovraordinate e migliorie inerenti alla comprensione del testo;*
- *adeguamento cartografico allo stato di fatto;*
- *riclassificazione di aree edificabili (residenziali o produttive) in zone agricole;*
- *interventi in aree di urbanizzazione consolidata – riclassificazione della zona territoriale omogenea;*
- *recepimento accordo pubblico/privato;*
- *individuazione di fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo.*

Inoltre con la presente deliberazione, dato atto che il Comune di Gaiarine non è tra i comuni obbligati a dotarsi di superfici da destinarsi a residenza pubblica e vista la proprietà comunale di 3.259 mq. destinati a residenza PEEP (derivanti dalla lottizzazione "Parco Castellir") si propone la modifica alle previsioni contenute nel piano di lottizzazione "Parco Castellir", per quanto riguarda la destinazione a PEEP, dei mappali n. 2139 di 921 mq. e n. 400 di 2.338 mq. per destinarli a zona residenziale con attuazione diretta ossia CI.

A conclusione l'assessore precisa che si è svolto anche un incontro con i tecnici che solitamente collaborano con il comune in modo tale il documento potesse essere il più condiviso possibile.

Interviene **il consigliere Lazzaro** per chiedere se l'amministrazione abbia già deciso con quale modalità procedere alla vendita delle aree e in risposta **l'assessore Fantuz** ipotizza di uscire quanto prima con un bando anche in considerazione della richiesta residenziale a Gaiarine e del semplice fatto che non vi è alcun obbligo per di avere delle zone da destinare ad edilizia residenziale PEEP.

Proprio in riferimento a quest'ultima dichiarazione il sindaco precisa che destinare un terreno per l'edilizia residenziale PEEP pare anacronistico nel senso che sono passati tanti anni dalla destinazione del terreno ma non è stato mai dimostrato interesse.

Il **consigliere Lazzaro** auspica che si realizzi la possibilità anche da parte dei privati di poter acquistare tali terreni (possibili 3 o 4 lotti) e costruire così la propria abitazione ed **il sindaco** concorda e auspica che ci siano interessamenti in tal senso.

Prende la parola la **consigliera Capuzzo** per rappresentare la sua contrarietà alla scelta in quanto non le sembra anacronistico destinare dei terreni a zona residenziale PEEP ed aggiunge come, a seguito della scelta presa dall'amministrazione, venga snaturato quanto stabilito nell'atto di cessione: sarebbe stato a suo avviso un bel esempio creare residenza agevolata. Chiede altresì al segretario precisazioni circa quanto stabilito all'art. 4 dell'atto di cessione delle aree e precisamente cosa si intenda con il termine "*extra commercium*" delle stesse.

Il **segretario** spiega che con il termine "*extra commercium*" vengono indicati tutti quei beni che, fino a quando perdura la loro particolare destinazione d'essere, cioè beni di proprietà pubblica, non possono far parte del patrimonio di alcun soggetto privato. Le aree PEEP sono aree destinate alla realizzazione di case popolari. In questi anni la normativa è cambiata innanzitutto perché un bene non può essere vincolato per un tempo indeterminato ed in secondo luogo perché questa formula non accontentava nessuno (né la banca che erogava i finanziamenti né il privato che costruiva una casa su un terreno pur sempre pubblico, infatti godeva del diritto di superficie ma non di proprietà, e che doveva poi andare a riscattare).

Oggi il termine "*extra commercium*" vengono indicati solo i cimiteri e immobili sacri tutto il resto rientra nel patrimonio disponibile dell'ente ed è quindi commercializzabile e in riferimento alle aree PEEP e grazie all'attuale normativa di riferimento vengono tendenzialmente avviate le procedure di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà attraverso atti di riscatto.

Il **sindaco** interviene per precisare che con il termine "anacronistico" voleva sottolineare come in tanti anni dall'atto di cessione del terreno il terreno non abbia mai trovato utilizzo e quindi prendendo questa decisione spera che tale terreno venga utilizzato per costruire delle abitazioni che possano ospitare nuove famiglie, magari con figli che vadano ad implementare la popolazione scolastica.

La **consigliera Capuzzo** replica affermando di non ricordare siano state attivate politiche tali da incentivare l'utilizzo di tale area pur mantenendo la destinazione originaria, cioè finalizzata all'edilizia residenziale pubblica, e sottolinea ancora una volta la propria contrarietà al nuovo utilizzo del terreno, anche se non contraria alle manifestazioni di interesse che le paiono legittime, e alla modalità con cui è stata presentata questa decisione non essendo stata anticipata alle minoranze in nessun incontro.

Nessun altro intervenendo;

Con votazione, espressa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti che dà il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 9
- astenuti n. 4 (Capuzzo, De Martin, Lazzaro e Carrer)

DELIBERA

1. di far propri e di approvare motivi e considerazioni in premessa riportati, che costituiscono parte essenziale del presente atto;

2. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.11/2004, la quarta variante al Piano degli Interventi come da elaborati redatti dalla Società "d-recta S.R.L." con sede a San Fior (TV) in via Ferrovia n. 28, depositati in data 09/06/2022 prot. n. 4820, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se non materialmente allegati, ma di seguito elencati:
 - Relazione Programmatica
 - Norme Tecniche Operative (NTO)
 - V.Inc.A. – Dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza
 - Asseverazione idraulica;
 - Asseverazione sismica;
 - Rapporto Ambientale preliminare
 - Rapporto Ambientale preliminare- sintesi non tecnica
 - Dimensionamento
 - Registro consumo di suolo
 - Registro crediti edilizi
 - Relazione Banca dati
 - Tavola 1.1 Intero territorio comunale
 - Tavola 1.2 Intero territorio comunale
 - Tavola 2.1 Intero territorio comunale "Zone di tutela"
 - Tavola 2.2 Intero territorio comunale "Zone di tutela"
 - Tavola 3.1 Zone significative "Gaiarine"
 - Tavola 3.2 Zone significative "Francenigo"
 - Tavola 3.3 Zone significative "Albina"
 - Tavola 3.4 Zone significative "Campomolino"
 - Tavola 3.5 Zone significative "Varie";
 - DVD Quadro conoscitivo
3. di recepire e confermare i contenuti delle proposte di accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.11/2004, approvate con propria precedente deliberazione n. 14 del 28.06.2022 depositata in data 31/08/2021 prot. n. 6605 e integrata in data 21/03/2022 prot. n. 2244 e sottoscritta dal signor Cappellotto Alberto e la sig.ra Rossetto Valentina in data 07/06/2022 prot. n. 4707;
4. di recepire la modifica delle previsioni contenute nel piano di lottizzazione "Parco Castellir" per quanto riguarda la destinazione a PEEP dei mappali n. 2139 di mq 921 e n. 400 di mq 2.338 e destinarli a zona residenziale con attuazione diretta ossia C1;
5. di dare atto che la banca dati alfa-numerica e vettoriale, contenente l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art.11 bis della L.R. n. 11 del 2004, è conservata agli atti dell'Area Edilizia, Urbanistica e Vigilanza (2E1F33F789BD1C0301780EEA95A35A2D *PRC_GAIARINE.ISO);
6. di dare atto che chiunque può formulare osservazioni entro trenta giorni dallo scadere della pubblicazione della variante al Piano presso la sede municipale, ai sensi del comma 3 art. 18 della L.R. n° 11/2004;
7. di dare atto altresì che, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 18 della L.R. n° 11/2004, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva la variante al Piano;

8. di stabilire che a decorrere dalla data di adozione del P.I. si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 11/2004 e dell'art. 13, comma 3, del DPR 380/01.
9. di demandare al Responsabile dell'Area Edilizia, Urbanistica e Vigilanza le attività previste dalla Legge Regionale e successive all'adozione della variante al Piano degli Interventi, ed in particolare il deposito della documentazione a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede del Comune, e di darne notizia mediante avviso pubblico nell'albo pretorio e sul sito istituzionale;

Indi, stante l'urgenza con separata votazione espressa dai n. 13 consiglieri presenti e votanti che dà il seguente risultato:

- voti favorevoli	n. 9
- astenuti	n. 4 (Capuzzo, De Martin, Lazzaro e Carrer)

DICHARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D.lgs. 267 del 18.08.2000.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area Edilizia Privata – Urbanistica e Vigilanza
F.to Ing. Rosa Gentile

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Dott. Orso Paolo

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come in appresso.

IL PRESIDENTE
F.to Zanchetta Diego

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Paolo Orso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 - TUEL 267/2000)

N. _____ Reg. Atti Pubblicati

Il Sottoscritto, certifica che copie del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Paolo Orso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è

DIVENUTA ESECUTIVA IL _____

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Paolo Orso
